

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Il comma 1 dell' art. 10 della L.R. n. 16-2026 riguarda la vigilanza, il controllo e l'applicazione delle sanzioni amministrative qualora:

- non fosse presentata autorizzazione unica ai sensi dell'art. 2 o in caso di omessa presentazione dell'istanza di procedura abbreviata o dell'autocertificazione di cui agli artt. 3 e 4;
- in caso vi siano difformità delle opere rispetto al progetto o in caso di omesso adempimento delle prescrizioni;
- in caso di accertamento di rischio per l'incolumità e la salute pubblica, di pregiudizi per le componenti ambientali e territoriali locali o di danni ai beni interferiti, conseguenti alle violazioni ed alle inadempienze di cui ai punti precedenti.

Il comma 3 dell'art. 10 prevede che, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui al c. 1 art. 10, l'Ente può ordinare la demolizione o la riduzione a conformità delle opere a spese del soggetto responsabile delle violazioni.